

REGOLAMENTO

PRINCIPI PER LA UTILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, ASSISTENZIALI E RICREATIVE AL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE.

PREMESSO CHE:

- Il Consiglio regionale, stanziando annualmente a carico del proprio bilancio, una somma da destinare alle attività culturali, assistenziali e ricreative del proprio personale;
- L'art. 55 del CCNL del 14/09/2000, prevede che la gestione delle predette attività sia affidata ad un organismo formato dai rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 300/1970.
- L'organismo di cui si tratta è stato costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 57 del 01.06.2006 con la denominazione: "*Commissione per le attività culturali, sociali e ricreative dei dipendenti del Consiglio regionale*", di seguito denominata più semplicemente Commissione.

La Commissione adotta, con il presente regolamento, "*i principi per l'utilizzazione dei contributi per le attività culturali, assistenziali e ricreative per il personale del Consiglio regionale*" unitamente agli allegati da 1 a 4 contenente la definizione dei criteri e delle modalità di gestione delle specifiche categorie di intervento.

Ogni anno la Commissione predispone uno specifico bando di concorso formalizzato con atto del Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane del Consiglio regionale. Il bando è pubblicato sul B.U.R.A e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

La Commissione, in sede di approvazione del bando annuale può apportare modifiche ai criteri contenuti nei predetti allegati.

Il Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane - Ufficio Giuridico ed Economico del Personale cura, per ogni tipologia di intervento, l'istruttoria delle varie istanze presentate.

Alla Commissione è demandata la risoluzione di ogni eventuale caso di dubbia interpretazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nei suoi allegati.

ALL. A

La Commissione sulle base delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane propone le graduatorie.

Il Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane con proprio atto approva le graduatorie.

ART. 1 DESTINATARI

Destinatari degli interventi di cui all'art. 2 sono:

- a) Personale e Dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del Consiglio regionale;
- b) Personale comandato da altre amministrazioni a condizione che l'Ente di provenienza non preveda l'erogazione di analoghi benefici;
- c) Personale e Dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, alle dipendenze del Consiglio regionale, assunti per esigenze sostitutive o organizzative della struttura tecnica.

ART. 2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

La Commissione approva annualmente i programmi annuali di intervento finalizzati all'erogazione di contributi per:

- A) ATTIVITA' CULTURALI;
- B) ATTIVITA' ASSISTENZIALI;
- C) ATTIVITA' RICREATIVE;

Le risorse annualmente disponibili sono ripartite tra le tre tipologie sulla base delle seguenti percentuali:

- | | |
|--------------------------|-----|
| • Attività culturali | 43% |
| • Attività assistenziali | 50% |
| • Attività ricreative: | 7% |

La somma degli importi corrisposti a titolo di contributo per attività assistenziali di cui all'art. 4, lettera b), per attività culturali di cui all'art.3, lettera c) e per attività ricreative di cui all'articolo 5 del Regolamento non può essere superiore all'importo massimo indicato nell'allegato 2 riferito alle spese per protesi (dentarie, oculistiche ecc), cure specialistiche (comprese le spese per i ticket relativi a visite specialistiche) e cure riabilitative per ciascuna fascia di reddito. Nel caso in cui la somma delle richieste di intervento di cui al periodo precedente fosse superiore all'importo

indicato nell'allegato 2, si procede all'erogazione dell'importo dovuto fino al raggiungimento della soglia indicata nell'allegato 2, secondo il seguente ordine:

1. per attività assistenziali
2. per attività culturali
3. per attività ricreative.

Le eventuali economie di spesa che si verificano nelle graduatorie di ognuna delle tipologie di intervento possono essere utilizzate per compensare le maggiori richieste delle altre attività, dopo aver soddisfatto le domande relative alle diverse graduatorie della medesima tipologia.

Qualora, a conclusione delle procedure di assegnazione di contributi relativi a tutte le tipologie di intervento, dovessero residuare ulteriori risorse le stesse saranno utilizzate secondo quanto previsto nell'articolo 8.

ART. 3 **ATTIVITÀ CULTURALI**

1) Le **ATTIVITÀ CULTURALI** sono finalizzate:

- A) all'erogazione di borse di studio per gli orfani ed i figli dei soggetti indicati all'articolo 1;
- B) alla concessione di contributi, a titolo di rimborso spese, per l'acquisto di libri di testo relativi alla frequenza, nell'anno scolastico/accademico in corso, di scuole medie inferiori, superiori e di corsi universitari finalizzati al conseguimento della laurea;
- C) alla concessione di contributi, a titolo di rimborso spese, per l'acquisto di libri di qualsiasi genere finalizzati al piacere della lettura, tale forma di contribuzione è residuale e subordinata all'esaurimento delle graduatoria di cui ai precedenti punti A e B;

2) **Gli interventi a carattere culturale sono disciplinati secondo i criteri e le modalità di cui all'Allegato 1.**

ART. 4 **ATTIVITÀ ASSISTENZIALI**

1. Gli interventi a carattere assistenziale riguardano:

- A) spese per farmaci, per i quali non sia prevista la somministrazione gratuita;
- B) spese per protesi (dentarie, oculistiche, ecc.), cure specialistiche (comprese le spese per i ticket relativi a visite specialistiche) e cure riabilitative.
- C) spese per ricovero ospedaliero in Italia e all'estero, o in cliniche private sul territorio nazionale, per interventi chirurgici (esclusa la chirurgia estetica);

D) Nel caso di morte del dipendente in attività di servizio.

2. Gli interventi di cui ai punti A) e B) sono compatibili con altri contributi non regionali, fino alla concorrenza delle spese sostenute.
3. Sono esclusi dal beneficio di cui al punto C) i dipendenti che hanno richiesto ed ottenuto rimborsi ai sensi della L.R. 29 agosto 1977, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli interventi di cui ai punti A), B), C), del presente articolo possono essere concessi per non più di due volte nell'arco di un triennio e sono estesi ai familiari conviventi, nonché ai figli non conviventi privi di reddito: in tali casi è richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di famiglia per i primi, e attestante la situazione reddituale per i secondi. L'Amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni accertamenti ai sensi delle vigenti leggi.
5. Qualora le disponibilità relative agli interventi di carattere assistenziale non dovessero consentire il soddisfacimento di tutte le istanze, si assicura l'eventuale intervento relativo al punto D) e per gli altri punti si provvede a formulare una graduatoria per il finanziamento, in base al reddito del nucleo familiare (vedi art. 7), soddisfacendo prioritariamente le situazioni di reddito più basse.
6. **Gli interventi a carattere assistenziale sono disciplinati secondo i criteri e le modalità di cui all'Allegato 2.**

ART. 5 **ATTIVITÀ RICREATIVE**

1. Al fine di favorire la partecipazione dei dipendenti alle attività ricreative di cui all'articolo 2, il Consiglio regionale **secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3:**
 - a) aderisce alle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale con le Organizzazioni operanti nei settori teatrale, musicale e cinematografico;
 - b) eroga contributi sugli abbonamenti e iscrizioni annuali a corsi stagionali organizzati da associazioni sportive affiliate al C.O.N.I.
 - c) eroga contributi in relazione all'organizzazione di viaggi da parte di organismi del personale;
 - d) *eroga contributi a titolo di rimborso spese per l'iscrizione dei propri bambini in strutture di intrattenimento, nel periodo estivo. Tale forma di contribuzione è residuale e subordinata all'esaurimento della graduatoria di cui ai precedenti punti a), b) e c).*
2. L'agevolazione di cui al punto c) è alternativa a quelle di cui ai punti a) e b) e, comunque, è possibile usufruire di dette agevolazioni per una sola volta nell'arco dell'anno.

3. I contributi di cui presente articolo sono estesi ai familiari conviventi, nonché ai figli non conviventi privi di reddito, nei limiti di quanto previsto nel citato Allegato 3.
4. Qualora le disponibilità relative agli interventi di carattere ricreativo non dovessero consentire il soddisfacimento di tutte le istanze, si provvede a formulare una graduatoria di priorità per il finanziamento, in base al reddito del nucleo familiare (vedi art. 7), soddisfacendo prioritariamente le situazioni di reddito più basse.

ART. 6 **DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

1. Le richieste di intervento devono essere presentate dagli interessati alla Direzione Attività Amministrativa – Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane del Consiglio regionale, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Fa fede la data del timbro postale con cui è stata inviata l'istanza oppure, per le domande consegnate a mano, il protocollo di acquisizione agli atti dell'ufficio.
2. La documentazione relativa è considerata ammissibile esclusivamente se reca la data dell'anno per il quale è richiesto il beneficio.
3. Per tutti i tipi di intervento deve essere allegata la dichiarazione di cui all'art. 7 comma 1.
4. Il personale comandato da altre Amministrazioni deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale afferma che l'Ente di provenienza non preveda l'erogazione di analoghi benefici.

ART. 7 **REDDITO DA DICHIARARE E CORRETTIVI**

1. Per tutte le tipologie di intervento contemplate nel presente regolamento il dipendente deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno per il quale si riferisce l'intervento stesso e la composizione del nucleo familiare, con la eventuale specificazione per i figli maggiorenni fiscalmente a carico.

2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, l'articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 fornisce la definizione del nucleo familiare:

“Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;*
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;*
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;*
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali”*

3. Ai fini dell'individuazione della fascia di “reddito complessivo” e del corrispondente contributo spettante, al reddito familiare dichiarato sono apportati i seguenti correttivi:

- € 2.000,00 in meno per ogni componente il nucleo familiare oltre al primo, elevabile a € 5.000,00 per ciascun figlio minore o fiscalmente a carico.

4. Il medesimo correttivo è apportato nel caso sia necessario ricorrere a graduatorie per insufficienza di fondi.

ART. 8
GESTIONE RISORSE RESIDUALI

1. *Qualora all'esaurimento delle graduatorie degli interventi di cui ai punti A), B) e C) dell'art. 2 si verificano risorse residuali le stesse saranno utilizzate per le seguenti tipologie di interventi secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'allegato 4:*

ATTIVITA' CULTURALI: limitatamente all'erogazione delle borse di studio per gli orfani ed i figli dei dipendenti del Consiglio regionale di cui al punto C (corsi universitari, anni successivi al primo) dell'allegato 1.

ATTIVITA' ASSISTENZIALI: limitatamente ai soggetti che, in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'art. 4 lettere A), B) e C), hanno già usufruito degli stessi per i due anni precedenti a quello di riferimento.

ATTIVITA' RICREATIVE: limitatamente all'erogazione dei contributi per l'iscrizione dei propri bambini in strutture di intrattenimento, nel periodo estivo, di cui al punto d) dell'art. 5.

2. *Per l'accesso alla gestione delle somme residue i soggetti interessati sono tenuti a redigere apposita domanda secondo le modalità individuate nell'allegato 4.*

3. *Le domande ammesse alla gestione delle risorse residue, saranno oggetto di un apposito procedimento istruttorio che darà luogo a graduatorie distinte, secondo le modalità e i criteri generali contenuti negli allegati al presente regolamento numeri 1, 2 e 4.*

4. *per l'assegnazione delle risorse residue è data priorità alle istanze relative alla richiesta di contributi per Attività Assistenziali successivamente, a quelle per Attività Culturali ed infine a quelle per Attività Ricreative.*

5. *Qualora si verificassero casi di errato invio delle domande per l'erogazione dei contributi senza essere in possesso dei requisiti per l'accesso ai medesimi si procederà alla gestione delle stesse secondo le modalità previste nell'allegato 4 al presente regolamento.*

ALLEGATO 1

Criteria di Assegnazione per le Attività Culturali

Le ATTIVITA' CULTURALI sono finalizzate:

- A) all'erogazione di borse di studio per gli orfani ed i figli dei soggetti indicati all'articolo 1 del regolamento;
- B) alla concessione di contributi, a titolo di rimborso spese, per l'acquisto di libri di testo relativi alla frequenza, nell'anno scolastico/accademico (di riferimento), di scuole medie inferiori, superiori e di corsi universitari finalizzati al conseguimento della laurea;
- C) alla concessione di contributi, a titolo di rimborso spese, per l'acquisto di libri di qualsiasi genere finalizzati al piacere della lettura, tale forma di contribuzione è residuale e subordinata all'esaurimento delle graduatoria di cui ai precedenti punti A e B;

L'erogazione dei contributi relative alle Attività Culturali avviene secondo l'ordine di priorità di cui al punto precedente fino alla concorrenza delle disponibilità derivanti da eventuali economie di spesa che si verificano annualmente dopo aver soddisfatto le istanze relative a tutte le altre tipologie di intervento.

Qualora le disponibilità relative agli interventi di cui al punto precedente non dovessero consentire il soddisfacimento di tutte le istanze, in linea con le priorità indicate, si provvede a formulare una graduatoria per il finanziamento, in base al reddito del nucleo familiare (vedi art. 7 del Regolamento), soddisfacendo prioritariamente le situazioni di reddito più basse.

La Commissione approva annualmente i criteri per l'attribuzione delle borse di studio e a tal fine predispose uno specifico bando di concorso formalizzato con atto del Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane del Consiglio regionale. Il bando è pubblicato sul B.U.R.A.T. e sul sito internet del Consiglio regionale.

Criteria di riferimento per il Punto A) - Borse di studio

Le borse di studio sono concesse a coloro che frequentano istituti di istruzione media superiore di qualsiasi tipo, nonché facoltà o scuole universitarie statali o legalmente riconosciute.

Sono esclusi dai concorsi gli orfani ed i figli dei dipendenti che abbiano beneficiato o abbiano titolo a beneficiare per l'anno oggetto dell'istanza di altre borse di studio, dell'assegno di studio universitario di cui alla L.R. 91/1994 o di analoghe

provvidenze a carico di altre Amministrazioni od Enti e che abbiano fruito di ricovero gratuito o semi gratuito in Collegio. La eventuale successiva attribuzione di uno dei suddetti benefici comporta la automatica revoca della borsa di studio.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati ripetenti nell'anno scolastico/accademico precedente alla presente istanza.

Per ciascun nucleo familiare è ammessa la fruizione di una sola borsa di studio. In caso di utile collocazione di più soggetti dello stesso nucleo in graduatorie diverse si seguono i seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) si assegna la borsa di studio di importo superiore;
- b) si assegna la borsa di studio relativa ad una graduatoria non interamente coperta ovvero con una presenza di vincitori pari al numero delle borse di studio da assegnare;
- c) si assegna la borsa di studio a seguito di sorteggio.

Per consentire il rispetto delle prescrizioni fissate le graduatorie vengono approvate contemporaneamente una volta definite tutte le relative istruttorie.

I Bandi annuali fanno riferimento a:

- a) Scuola Media Superiore
- b) Corsi Universitari (Primo anno)
- c) Corsi Universitari (Anni successivi al primo)
- d) Diploma di Laurea V.O. oppure Laurea Specialistica N.O.

In relazione alle Borse di cui al punto a) per il primo anno, viene valutata la votazione conseguita all'atto del diploma di scuola media inferiore e non sono ammessi coloro che hanno conseguito una votazione inferiore a "7/10". Per gli anni successivi sono esclusi gli studenti che hanno conseguito una votazione media, inferiore ai 7/10, nonché gli studenti che sono in debito formativo.

Per le Borse di cui al punto b) viene valutata la votazione conseguita all'atto del diploma di scuola media superiore nella sessione unica di esami nell'anno scolastico precedente a quello in corso. In questo senso sono esclusi dal concorso gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola media superiore con votazione inferiore a 70/100.

Per le Borse di cui al punto c) al fine di determinare il diritto all'inserimento in graduatoria, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

1. gli iscritti al primo anno del corso di laurea specialistica devono aver conseguito il diploma di laurea di 1° livello nell'anno accademico precedente a quello dell'istanza;

2. gli iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea specialistica o di vecchio e nuovo ordinamento devono aver superato entro la sessione invernale o alla data prevista dal Bando almeno il 70% del numero complessivo dei crediti (nuovo ordinamento) o degli esami (vecchio ordinamento) degli anni precedenti a quello di iscrizione, previsto dal piano di studi adottato (consigliato dalla Facoltà oppure individuale approvato dal Consiglio di Facoltà). Ove non sussista la suddivisione degli esami per anni del corso di laurea, l'Ufficio preposto all'istruttoria delle domande applicherà una media tra il numero complessivo degli esami ed il numero degli anni in corso.

Sono altresì esclusi dal concorso:

- a) gli studenti che abbiano superato gli esami con media inferiore a **24/30**. Tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami relativi alle singole materie degli anni già frequentati. Gli esami che recano il giudizio di idoneità, di approvazione o affini, ancorché concorrano alla determinazione del numero degli esami sostenuti, non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo della media.
- b) gli studenti fuori corso, anche intermedi, o ripetenti. Non è considerato a tal fine, fuori corso lo studente che, pur iscritto al fuori corso dell'ultimo anno del corso di laurea, per la prima volta, abbia superato gli esami previsti al punto 2) entro la data indicata.
- c) gli studenti che abbiano conseguito il diploma di laurea di 1° livello con votazione inferiore a 77/110.

Per le Borse di cui al punto d), infine, viene valutata la votazione del Diploma di Laurea V.O. oppure della Laurea Specialistica N.O., conseguiti nell'anno accademico precedente a quello in corso. In questo senso sono esclusi dal concorso gli studenti che hanno conseguito il diploma di Laurea V.O. oppure la Laurea Specialistica N.O con votazione inferiore a 100/110.

Per determinare il diritto all'inserimento in graduatoria, lo studente deve essere iscritto ad un corso post-universitario post-laurea.

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Per tutti i tipi di borse di studio:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, compilata nell'apposito modello dalla quale risulti:
 - che l'aspirante alla borsa di studio non sia ricoverato o assistito da Enti pubblici o Istituti di beneficenza;

- che il concorrente non fruisca di borse di studio o di assegno di studio universitario conferiti da altri Enti o Istituzioni pubbliche;
- che siano, eventualmente, state presentate istanze indirizzate ad altri Enti per la concessione di analoghe provvidenze;
- che il concorrente non sia ripetente della classe frequentata nell'anno scolastico precedente.

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, compilata nell'apposito modello, relativa alla situazione reddituale del nucleo familiare ed alla sua composizione.

2. *Per il primo anno della scuola media superiore (Graduatoria di cui al punto A):*

- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la votazione riportata nella sessione unica di esami dell'anno scolastico precedente e l'iscrizione alla prima classe della scuola media superiore nell'anno scolastico in corso.

3. *Per gli anni successivi al primo della scuola media superiore (Graduatoria di cui al punto A):*

- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i voti riportati nello scrutinio finale dell'anno scolastico precedente, con l'attestazione che lo studente non è in debito formativo e l'iscrizione alla classe frequentata nell'anno scolastico in corso.

4. *Per il primo anno dei corsi universitari (Graduatoria di cui al punto B):*

- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il conseguimento del diploma della scuola media superiore, nell'anno scolastico precedente, con relativa votazione e l'iscrizione al primo anno del corso universitario nell'anno accademico in corso;

Gli studenti che partecipano al concorso per il primo anno dei corsi universitari, i quali nell'anno scolastico precedente abbiano frequentato l'anno integrativo previsto per i diplomi di durata quadriennale, devono allegare anche la seguente ulteriore documentazione, oltre quella di cui al punto a), attestante:

- che lo studente nell'anno precedente ha frequentato l'anno integrativo con esito positivo, compilando l'apposito modello.

5. *Per i corsi universitari successivi al primo anno (Graduatoria di cui al punto C):*

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante:

- l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico in corso;
- gli esami superati, entro la sessione invernale o alla data prevista dal Bando, relativi agli anni già frequentati, con il voto conseguito in ciascuno di essi;
- il piano completo di studi adottato (o consigliato dalla Facoltà frequentata) o individuale (approvato dal Consiglio di Facoltà), con l'indicazione degli insegnamenti per ogni singolo anno di corso;

6. *Per il primo anno dei corsi di laurea specialistica (Graduatoria di cui al punto C):*
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il conseguimento del diploma di laurea di 1° livello nell'anno accademico precedente, con relativa votazione e l'iscrizione al primo anno del corso di laurea specialistica nell'anno accademico in corso;
7. *Per il Diploma di Laurea V.O. oppure Laurea Specialistica N.O. (Graduatoria di cui al punto D):*
- dichiarazione sostitutiva di certificazione (mod. n.10), attestante il conseguimento del Diploma di Laurea V.O. oppure Laurea Specialistica N.O con votazione non inferiore a 100/110 nell'anno accademico 2013/2014 ed iscrizione ad un corso post-universitario- post-Laurea.

La documentazione richiesta deve essere presentata su modulistica prevista negli specifici Bandi. Le domande ed i documenti sono esenti dall'imposta di bollo.

Nell'ambito di ciascun concorso le graduatorie dei candidati saranno formate sulla base del merito scolastico. A parità di merito, la preferenza è determinata dal reddito più basso. Ai fini del calcolo del reddito complessivo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 7 del regolamento concernente "Principi per l'erogazione dei contributi per attività culturali, assistenziali, e ricreative al personale del Consiglio regionale".

Le graduatorie di ciascun concorso sono formulate dalla "Commissione per le attività culturali, sociali e ricreative del personale del Consiglio regionale" ed approvate con determinazione del Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane del Consiglio regionale. L'esito dei concorsi sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, nonché sulla intranet e sul sito Internet del Consiglio regionale. Il pagamento delle borse di studio ai vincitori avverrà subito dopo l'approvazione della graduatoria.

Criteria di riferimento per i Punti B) e C) – Contributi per l'acquisto di libri

Gli interventi a carattere culturale di cui alla lettera B) e C) sono disciplinati secondo le disposizioni dei punti che seguono.

- **Lettera B) acquisto libri di testo** : Il Consiglio regionale contribuisce alle spese sostenute dal dipendente durante l'anno per l'acquisto dei libri di testo riconoscendo un contributo a fondo perduto pari al 25% della somma spesa; comunque l'importo massimo rimborsabile è pari a complessivi € 250,00.
- **Lettera C) acquisto libri**: Il Consiglio regionale contribuisce alle spese sostenute dal dipendente durante l'anno per l'acquisto dei libri di qualsiasi

All.A

genere riconoscendo un contributo a fondo perduto pari al **15%** della somma spesa; comunque l'importo massimo rimborsabile è pari a complessivi € **150,00**.

Gli interventi sono compatibili con altri contributi non regionali, fino alla concorrenza delle spese sostenute.

Per usufruire della presente agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- Fatture, ricevute/quietanze o scontrini comprovanti l'acquisto dei libri per la richiesta di cui alla lettera C;
- (esclusivamente per la richiesta di cui alla lettera B) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. modificazioni e integrazioni, attestante:
 - a) la classe di scuola media inferiore o superiore ovvero l'anno di corso universitario cui lo studente è iscritto;
 - b) l'acquisto dei libri di testo, per i quali si chiede il rimborso, adottati da parte della scuola/facoltà universitaria per la frequenza della classe/anno universitario cui lo studente è iscritto, con l'indicazione, per ciascun libro, del titolo, casa editrice e prezzo unitario, nonché dell'importo complessivamente speso;
 - c) il riconoscimento di altri eventuali contributi non regionali per la medesima causale.

I contributi di cui al presente allegato per i punti B) e C), nei descritti limiti, sono estesi ai familiari conviventi, nonché ai figli non conviventi fiscalmente a carico. In tali casi è richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di famiglia dei primi, e attestante la situazione reddituale per i secondi. L'Amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni accertamenti ai sensi delle vigenti leggi.

ALLEGATO 2

Criteria di Assegnazione per le Attività Assistenziali

Gli interventi a carattere assistenziale sono disciplinati secondo le disposizioni e le modalità di cui al presente Allegato. Riguardano forme di contribuzione per:

- A) farmaci, per i quali non sia prevista la somministrazione gratuita;
- B) protesi (dentarie, oculistiche, ecc.), cure specialistiche (comprese le spese per i ticket relativi a visite specialistiche) e cure riabilitative.
- C) ricovero ospedaliero in Italia e all'estero, o in cliniche private sul territorio nazionale, per interventi chirurgici (esclusa la chirurgia estetica);
- D) morte del dipendente in attività di servizio.

Qualora le disponibilità relative agli interventi di carattere assistenziale non dovessero consentire il soddisfacimento di tutte le istanze, si assicura l'eventuale intervento relativo al punto D) e per gli altri punti si provvede a formulare una graduatoria per il finanziamento, in base al reddito del nucleo familiare (vedi art. 7 del Regolamento), soddisfacendo prioritariamente le situazioni di reddito più basse.

Gli interventi di cui ai punti A) e B) sono compatibili con altri contributi non regionali, fino alla concorrenza delle spese sostenute.

Sono esclusi dal beneficio di cui al punto C) i dipendenti che hanno richiesto ed ottenuto rimborsi ai sensi della L.R. 29 agosto 1977, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi di cui ai punti A), B), C), del presente articolo possono essere concessi per non più di due volte nell'arco di un triennio e sono estesi ai familiari conviventi, nonché ai figli non conviventi fiscalmente a carico: in tali casi è richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di famiglia per i primi, e attestante la situazione reddituale per i secondi. L'Amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni accertamenti ai sensi delle vigenti leggi.

Gli interventi a carattere assistenziale sono disciplinati secondo le disposizioni dei commi che seguono.

Nel caso (1) in cui il dipendente nel corso di un anno abbia dovuto sostenere spese per farmaci per un importo superiore a Euro 150,00, si interviene con un contributo a fondo perduto pari al:

- 20% della somma spesa e per un massimo di Euro 500,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo fino a Euro 35.000,00;
- 15% della somma spesa e per un massimo di Euro 500,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra 35.000,01 e 70.000,00 Euro;
- 10% della somma spesa e per un massimo di Euro 500,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo oltre 70.000,00 Euro.

Le spese devono riguardare farmaci, per i quali non sia prevista la somministrazione gratuita. Tale intervento è compatibile con altri contributi non regionali, fino alla concorrenza delle spese sostenute.

In relazione alla tipologia di intervento di cui al punto precedente (1) deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) prescrizione medica;
- b) fatture o scontrini attestanti l'acquisto;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la corrispondenza degli scontrini ai farmaci prescritti nel certificato medico;
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante altri eventuali contributi non regionali.

Nell'ipotesi in cui la spesa sia certificata da scontrino fiscale cd. "parlante" – in cui sono specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario – è sufficiente la sola documentazione di cui alle precedenti lettere b) e d).

Nel caso (2) in cui il dipendente abbia sostenuto spese per protesi (dentarie, oculistiche, ecc.), cure specialistiche (comprese le spese per i ticket relativi a visite specialistiche) e cure riabilitative, per un ammontare a suo diretto carico superiore a Euro 200,00, si interviene con un contributo fino al:

- 65% della somma eccedente con un massimo di Euro 1.550,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo fino a 35.000,00;
- 50% della somma eccedente con un massimo di Euro 1.000,00 per i nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra 35.000,01 e 70.000,00 Euro;
- 35% della somma eccedente con un massimo di Euro 750,00 per i nuclei familiari con un reddito complessivo oltre 70.000,00 Euro.

L'intervento è compatibile con altri contributi non regionali, fino alla concorrenza delle spese sostenute.

Per la tipologia di intervento (2) deve essere allegata la seguente documentazione:

- fattura quietanzata;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante altri eventuali contributi non regionali.

Nel caso (3) di ricovero ospedaliero in Italia e all'estero, o in cliniche private sul territorio nazionale, per interventi chirurgici (esclusa la chirurgia estetica), si interviene con un contributo del:

- 65% della spesa effettivamente sostenuta dal dipendente (al netto dei contributi o rimborsi o indennità comunque percepiti o da percepire per lo stesso titolo), per un massimo di Euro 10.300,00, per nuclei familiari con un reddito complessivo fino a Euro 35.000,00;
- 50% della spesa effettivamente sostenuta dal dipendente (al netto dei contributi o rimborsi o indennità comunque percepiti o da percepire per lo stesso titolo), per un massimo di Euro 8.500,00, per nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra 35.000,01 e 70.000,00 Euro.
- 35% della spesa effettivamente sostenuta dal dipendente (al netto dei contributi o rimborsi o indennità comunque percepiti o da percepire per lo stesso titolo), per un massimo di Euro 7.000,00, per nuclei familiari con un reddito complessivo oltre 70.000,00 Euro.

La spesa effettivamente sostenuta comprende:

- le spese di ricovero ospedaliero;
- le prestazioni per le cure;
- le spese di viaggio comprese quelle di accompagnamento, per una sola persona;
- le spese giornaliere per vitto ed alloggio dell'accompagnatore, fino ad un massimo di Euro 100,00.

Sono escluse eventuali ed ulteriori spese accessorie non direttamente attinenti alle terapie.

Per la tipologia di intervento (3) deve essere allegata la seguente documentazione:

- certificato medico comprovante la natura del ricovero;
- fatture o altro documento fiscalmente idoneo a comprovare le spese sostenute;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante altri eventuali contributi non regionali;
- per i ricoveri all'estero il dipendente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di aver richiesto o aver richiesto e non ottenuto *ovvero* aver ricevuto rimborsi ai sensi della L.R. 53/77.

Sono esclusi dal presente beneficio i dipendenti che hanno richiesto ed ottenuto rimborsi ai sensi della L.R. 29 agosto 1977, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi (1), (2) e (3) del presente allegato possono essere concessi per non più di due volte nell'arco di un triennio e sono estesi ai familiari conviventi, nonché ai figli non conviventi fiscalmente a carico: in tali casi è richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di famiglia per i primi, e attestante la situazione reddituale per i secondi. L'Amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni accertamenti ai sensi delle vigenti leggi.

Nel caso di morte del dipendente in attività di servizio:

- a) Se il dipendente non ha maturato diritto alla pensione, si interviene con un contributo di Euro 5.000,00 in favore del coniuge superstite e di euro 2.500,00 per ciascun figlio minore o fiscalmente a carico, elevabile a 5.000,00 per il 1° dei figli in caso di assenza del coniuge.
- b) In tutti gli altri casi si interviene con un contributo pari al:
 - 50% delle spese funerarie sostenute dalla famiglia, per un massimo di Euro 3.500,00.

Per la tipologia di intervento di cui alla lettera a), deve essere presentata la seguente documentazione a cura del coniuge superstite o dei figli minori o studenti privi di reddito:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'avvenuto decesso;
- dichiarazione che il dipendente non ha maturato il diritto a pensione.

Per la tipologia di intervento di cui alla lettera b), deve essere presentata la documentazione che segue:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'avvenuto decesso;
- fatture o altro documento fiscalmente idoneo a comprovare le spese sostenute.

ALLEGATO 3

Criteria di Assegnazione per le Attività Ricreative

Al fine di favorire la partecipazione dei dipendenti alle attività ricreative di cui all'articolo 2, il Consiglio regionale:

- a) aderisce alle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale con le Organizzazioni operanti nei settori teatrale, musicale e cinematografico;
- b) eroga contributi sugli abbonamenti e iscrizioni annuali a corsi stagionali organizzati da associazioni sportive affiliate al C.O.N.I.
- c) eroga contributi in relazione all'organizzazione di viaggi da parte di organismi del personale;
- d) eroga contributi **a titolo di rimborso spese, per l'iscrizione dei propri bambini, in strutture di intrattenimento, nel periodo estivo.** Tale forma di contribuzione è residuale e subordinata all'esaurimento delle graduatoria di cui ai precedenti punti a), b) e c) .

L'agevolazione di cui al punto c) è alternativa a quelle di cui ai punti a) e b) e, comunque, è possibile usufruire di dette agevolazioni per una sola volta nell'arco dell'anno.

Qualora le disponibilità relative agli interventi di carattere ricreativo non dovessero consentire il soddisfacimento di tutte le istanze, si provvede a formulare una graduatoria di priorità per il finanziamento, in base al reddito del nucleo familiare (vedi art. 7 del Regolamento), soddisfacendo prioritariamente le situazioni di reddito più basse.

I contributi di cui al presente articolo, nei descritti limiti, sono estesi ai familiari conviventi, nonché ai figli non conviventi fiscalmente a carico.

In tali casi è richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di famiglia per i primi, e attestante la situazione reddituale per i secondi. L'Amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni accertamenti ai sensi delle vigenti leggi.

Sul prezzo di ciascun abbonamento e iscrizione annuale, in pratica per gli interventi di cui ai punti a), b) è riconosciuto un contributo del 50%; comunque, l'importo massimo rimborsabile è pari a complessivi € 100,00.

Per questa tipologia di intervento deve essere presentata la ricevuta di pagamento dell'abbonamento e iscrizione annuale.

All.A

In relazione agli interventi di cui al punto c), invece, la Regione riconosce un contributo pari al 35% del costo di ciascun viaggio; comunque, l'importo massimo rimborsabile è pari complessivi € 300,00.

Per la presente tipologia di intervento deve essere presentata la ricevuta di pagamento del viaggio.

Per la residuale forma di contribuzione relativa all'iscrizione in strutture di intrattenimento per il periodo estivo, di cui al punto d), è riconosciuto un contributo del 50% per un importo massimo rimborsabile pari ad € 150,00.

Per quest'ultima tipologia di intervento deve essere presentata l'iscrizione e la corrispondente ricevuta di pagamento.

ALLEGATO 4

Criteri per la Gestione delle Risorse Residuali

Si possono presentare domande ai sensi dell'art. 8 del regolamento per le seguenti tipologie di intervento:

ATTIVITA CULTURALI **limitatamente** all'erogazione di borse di studio per gli orfani ed i figli dei dipendenti in servizio ed in pensione **relative ai corsi universitari anni successivi al primo**;

- gli iscritti che hanno superato entro la sessione invernale o alla data prevista dal bando almeno il 50% del numero complessivo dei crediti (nuovo ordinamento) o degli esami (vecchio ordinamento) degli anni precedenti a quello di iscrizione e che abbiano superato gli esami con media non inferiore a **24/30**, secondo i criteri approvati e previsti nel bando di riferimento.

ATTIVITA ASSISTENZIALI: i dipendenti che hanno già avuto il contributo nei due anni precedenti a quello di riferimento.

ATTIVITA' RICREATIVE: limitatamente ai contributi **per l'iscrizione dei propri bambini, in strutture di intrattenimento, nel periodo estivo.**

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

le domande di partecipazione devono essere redatte a norma dell'art. 6 del regolamento e devono recare la dicitura "*Domanda presentata ex art. 8 regolamento "Principi per la utilizzazione dei contributi per attività culturali, assistenziali e ricreative al personale del consiglio regionale"*".

Le domande ammesse alla presente gestione saranno oggetto di un apposito procedimento istruttorio che avrà luogo esclusivamente in presenza di risorse residue.

A conclusione del procedimento saranno formulate distinte graduatorie tenendo conto, dei criteri generali individuati per le suddette tipologie di intervento contenuti negli allegati nn. 1, 2 e 3.

Con le risorse residue saranno soddisfatte prioritariamente le istanze relative alla richiesta di contributi per Attività Assistenziali successivamente, quelle per Attività Culturali ed infine a quelle per Attività Ricreative.

Le domande presentate in maniera errata saranno prese in considerazione solo in presenza di eventuali risorse che residuano dopo aver soddisfatto tutte le richieste di contributi relative a tutte le tipologie di intervento presentate ai sensi dell'art. 8 (gestione residuale).

Ai predetti fini saranno formulate *distinte graduatorie tenendo conto, dei criteri generali individuati per le tipologie di intervento contenuti negli allegati nn. 1, 2 e 3, nonché nel rispetto delle priorità sopra indicate.*